

**Riflessioni sulla sospensione del processo e la messa alla prova dei minori**  
(Art. 28 D.P.R. 448/88) - a cura di Salvo Vitale

L'istituto della messa alla prova rappresenta un'importante strumento legislativo nel tentativo di recupero del minore, che per varie cause sia esse sociali, di ambiente familiare o di aggregazione al "gruppo", delinque e commette reati di un certo spessore penale.

L'interruzione del processo con messa alla prova e l'applicazione dell'art.28 D.P.R.448/88 viene attuato sia in sede di udienza preliminare, che in quella di dibattimento. Il provvedimento adottato porta alla sospensione del processo e il minore, a questo punto affidato ai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia che possono avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali degli Enti locali, si attivano al fine di monitorare il suo comportamento, e di profferirgli, se è il caso, quel sostegno necessario ed indispensabile.

Il giudice prima di giungere a questa decisione si avvale di uno specialista che tracci un accurato profilo sulla personalità del ragazzo, previsto dall'articolo 9 della Legge. Di estrema importanza risultano essere le caratteristiche della personalità del minore, attraverso le quali si può ipotizzare il suo recupero e pianificare il progetto di messa alla prova, da sottoporre al ragazzo che dovrà esprimere il suo assenso e la sua accettazione.

L'obiettivo primario resta quello di ottenere il ritorno sulla retta via del minore, che può essere stato indotto ad uscirne per qualunque causa e non significa assolutamente che lo stesso abbia già effettuato una scelta di vita, volta alla più completa devianza. Al contrario il ricovero presso una struttura detentiva potrebbe innescare processi inversi e far maturare scelte sbagliate, proprio dalla frequenza e dall'influenza di altri detenuti ospitati nella stessa struttura.

Per avere l'esatta dimensione del fenomeno della devianza minorile, risulta interessante valutare i dati contenuti in una tabella pubblicata dal Servizio statistico del Dipartimento Giustizia Minorile, relativa al I semestre 2003 ([www.giustizia.it/statistiche/](http://www.giustizia.it/statistiche/)), di seguito riportata, che mostra l'esatta realtà del nostro territorio nazionale, ponendo in evidenza anche gli stranieri che vivono all'interno dei nostri confini nazionali e che hanno commesso un qualche tipo di reato.

La decisione assunta dal giudice nel sospendere il processo può contenere l'imposizione atte alla riparazione del danno commesso e a creare la possibilità che si instauri una pur flebile conciliazione con la persona offesa dal reato. Tutto questo ha un ruolo significativo nel minore, che lo induce a riflettere sul reato commesso attivando un processo di responsabilizzazione.

L'esito a buon fine della messa alla prova, porta all'emissione da parte del giudice della sentenza che dichiara l'estinzione del reato con la relativa estinzione dei reati ascrittigli, mentre l'esito negativo, fa riattivare il procedimento interrotto, così come previsto dall'articolo 29 del DPR 448/88.

**Dipartimento Giustizia Minorile**  
*Servizio Statistico*  
**Uffici di Servizio Sociale per i minorenni**  
**I semestre 2003**

SOGGETTI SEGNALATI E PRESI IN CARICO INTERVENTI EFFETTUATI	ITALIANI		NOMADI		STRANIERI		TOTALE	
	MF	F	MF	F	MF	F	MF	F
<b>SOGGETTI SEGNALATI E PRESI IN CARICO</b>								
N. soggetti segnalati dall'Autorità Giudiziaria*	8.255	766	1.222	556	2.151	201	<b>11.628</b>	<b>1.523</b>
- di cui a piede libero	6.588	628	812	356	1.282	116	<b>8.682</b>	<b>1.100</b>
N. soggetti presi in carico dal Servizio*	6.074	480	581	224	1.075	73	<b>7.730</b>	<b>777</b>
- di cui a piede libero	4.761	406	346	140	565	41	<b>5.672</b>	<b>587</b>

**INTERVENTI EFFETTUATI**

**Per accertamenti sulla personalità del  
minorenne (art. 9 DPR 448/88)**

	4.403	301	326	111	568	43	<b>5.297</b>	<b>455</b>
- di cui in stato di arresto o fermo	591	27	77	29	190	17	<b>858</b>	<b>73</b>
- di cui a piede libero	3.577	264	245	81	370	25	<b>4.192</b>	<b>370</b>

**In udienza**

Udienza di convalida	490	18	72	25	187	16	<b>749</b>	<b>59</b>
Udienza GUP	5.635	395	241	81	659	48	<b>6.535</b>	<b>524</b>
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88)	961	52	33	9	99	6	<b>1.093</b>	<b>67</b>
Udienza dibattimentale	2.057	133	141	73	165	12	<b>2.363</b>	<b>218</b>
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88)	127	3	5	2	16	1	<b>148</b>	<b>6</b>
Udienza di Corte d'Appello	62	4	20	7	27	1	<b>109</b>	<b>12</b>
- di cui con elaborazione progetto di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88)	2	-	-	-	3	-	<b>5</b>	<b>-</b>

## Per misure cautelari

Prescrizioni (art. 20 DPR 448/88)	271	7	18	1	36	4	<b>325</b>	<b>12</b>
Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88)	318	18	39	13	48	2	<b>405</b>	<b>33</b>
Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88)	303	19	30	8	124	6	<b>457</b>	<b>33</b>
Custodia cautelare (art. 23 DPR 448/88)	242	4	58	22	209	4	<b>509</b>	<b>30</b>
<b>Per sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 DPR 448/88)</b>	1.061	56	29	8	123	5	<b>1.213</b>	<b>69</b>

<b>Per pena detentiva</b>	99	3	33	9	37	1	<b>169</b>	<b>13</b>
<b>Per misure alternative alla detenzione</b>								
Presentazione progetto di affidamento in prova al servizio sociale	94	6	84	41	38	2	<b>216</b>	<b>49</b>
Affidamento in prova al servizio sociale	49	2	17	5	18	1	<b>84</b>	<b>8</b>
Presentazione progetto detenzione domiciliare	21	-	12	7	2	-	<b>35</b>	<b>7</b>
Detenzione domiciliare	17	1	18	12	2	-	<b>37</b>	<b>13</b>
Presentazione progetto semilibertà	4	-	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>-</b>
Semilibertà	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>Per sanzioni sostitutive delle pene brevi</b>								
Semidetenzione	11	-	3	1	3	-	<b>17</b>	<b>1</b>
Presentazione progetto libertà controllata	68	1	10	4	27	1	<b>105</b>	<b>6</b>
Libertà controllata	56	1	5	2	3	-	<b>64</b>	<b>3</b>
<b>Applicazione delle misure di sicurezza</b>								
Libertà vigilata (artt. 36 - 37 DPR 448/88)	4	0	1	0	1	0	<b>6</b>	<b>0</b>
Riformatorio giudiziario (art. 36 - 37 DPR 448/88)	3	0	0	0	2	0	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>Violenza sessuale (art. 11 L. 15/02/96)</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>52</b>	<b>35</b>
<b>Aggiuntiva d'ufficio</b>	<b>220</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>298</b>	<b>23</b>

\* sono ottenuti dalla somma del n° dei soggetti segnalati/presi in carico nei primi due trimestri dell'anno; pertanto, uno stesso soggetto segnalato/preso in carico in trimestri differenti risulta conteggiato più volte.

## Iter processuale e autorità decisoria

Due i momenti in cui può essere assunta la decisione di sospendere il processo per la messa alla prova: in sede di udienza preliminare da parte del GUP oppure in sede di dibattimento. Nel primo caso l'assunzione della misura riguarda soggetti nei cui confronti sono state svolte indagini preliminari; nel secondo caso si è di fronte a soggetti imputati, che sono già stati rinviati a giudizio.

Da dati storici emessi dall'Istat risulta prevalente la figura del Gup, nell'applicazione dello strumento legislativo, che viene applicato non per specifici gravi reati, ma oscilla dalle infrazioni del codice della strada al più grave dei reati, quale l'omicidio.

La sospensione del processo per applicazione dell'art.28 può avvenire anche esistendo una misura cautelare in atto. Il più delle volte la messa alla prova ha la durata di otto mesi, mentre nella Norma è prevista una durata fino a tre anni solo "per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni". Si ha quindi un limite massimo per la durata della prova, ma non un limite minimo e, quindi, anche per i reati "più gravi" è possibile stabilire un periodo di sospensione del processo che rientri nell'anno.

La Norma stabilisce anche che la decisione del giudice venga presa sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.

Il progetto deve essere accettato dal ragazzo e deve essere adatto alla sua personalità ed alle risorse familiari ed ambientali che vengono chiamate a collaborare.

I progetti approvati per la messa alla prova del minore, spesso sono fattivamente realizzabili, grazie all'apporto ed al contributo di associazioni private, che mettono a disposizione le loro strutture, permettendo la realizzazione del progetto. Ma non solo le associazioni erogano il loro contributo, sono da annoverare anche i Comuni e le A.s.l. che contribuiscono alla realizzazione del progetto educativo e terapeutico. Questa collaborazione permette di unire la specializzazione nel settore della devianza minorile con la conoscenza delle risorse del territorio.

L'attività svolta dai servizi sociali non si ferma all'elaborazione del progetto, ma insiste nel dare sostegno al minore, nel verificare l'andamento della prova e nel tenere costantemente aggiornato il giudice.

Fra le attività imposte dai giudici rientrano quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la pacificazione con la persona offesa dal reato. Più frequentemente è prescritto, al minore, un contatto continuo con il servizio sociale e se necessario, anche un supporto di tipo psicologico, mentre in alcune particolari occasioni il minore potrebbe essere obbligato a soggiornare in una comunità.

E' di rilevante importanza, l'aspetto che riguarda la scolarizzazione di questi ragazzi vittime forse più del loro ambiente che di altro. Alcuni dati riportano che la maggior parte di questi ragazzi non ama frequentare con assiduità la scuola e presto nasce la decisione di abbandonare gli studi, mai presi sul serio, e di prendere la strada esterna alle mura scolastiche vista come la palestra ideale per diventare subito adulto.

Queste condizioni possono essere dettate dall'ambiente familiare in cui vive il ragazzo, dal quartiere di residenza e spesso dalla mancanza della figura paterna, dovuta o all'allontanamento dello stesso dalla famiglia per varie ragioni quale il lavoro all'estero o lo sconto di una pena reclusoria.

Presto il ragazzo viene preso a lavorare e inizia una fase in cui lo stesso vive la frenesia di assumere comportamenti che lo facciano apparire adulto. Uno di questi è andare in giro con la sigaretta in bocca, che gli consente di sentirsi

“adulto”. E così via fino a compenetrarsi nel gruppo che ha scelto come riferimento e a commettere atti, solo per il piacere di farlo, che non sono conformi con le regole sociali. Tali atti poi vengono “neutralizzati” dal ragazzo che tenta di minimizzarli o il più delle volte li nega spudoratamente.

Volendo trarre delle conclusioni, la messa alla prova risulta essere uno strumento legislativo straordinario, che si promette di creare condizioni tali da agire sul comportamento del ragazzo “deviante”, cercando di riportarlo all’interno delle regole sociali da cui si è discostato, permettendogli di costruirsi una vita normale, lasciando nel dimenticatoio la trasgressione effettuata.